

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E STUDI AZIENDALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna della Scuola di Economia e Studi Aziendali in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli organi della Scuola.

Art. 2 - Aspetti generali

1. La Scuola di Economia e Studi aziendali è istituita con decreto rettorale n. 1294/2013 e attivata in data 1 ottobre 2013.

2. La Scuola è costituita dai seguenti Dipartimenti (di seguito denominati unitamente "Dipartimenti"):

- a) Dipartimento di Economia;
- b) Dipartimento di Economia Aziendale.

3. La Scuola coordina e razionalizza, sulla base dei Regolamenti redatti dai Consigli dei Dipartimenti, l'attuazione di parte delle attività inerenti l'offerta formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale elencati nell'allegato A (di seguito denominati "corsi di studio"). Qualunque modifica dell'allegato non costituisce modifica del Regolamento.

4. La Scuola gestisce i servizi agli studenti, secondo quanto concordato con i Dipartimenti e approvato dal proprio Consiglio.

5. La Scuola è tenuta ad assolvere, oltre i compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ogni eventuale compito ad essa assegnato dagli organi centrali di governo dell'Ateneo nel rispetto delle norme statutarie.

6. La Scuola, nell'ambito delle funzioni svolte, è dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. È altresì dotata di autonomia gestionale, nei limiti stabiliti dalla legge, come precisati nel Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalità ed efficienza.

7. La Scuola gestisce le risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa assegnate dai Dipartimenti e sovrintende alla gestione degli spazi destinati a tutte le attività didattiche e formative dei Dipartimenti relative ai corsi di studio, nonché - su richiesta dei Dipartimenti - alle attività didattiche e formative ulteriori non comprese nei corsi di studio.

8. La Scuola coopera con i Dipartimenti per la promozione esterna dei corsi di studio e organizza la comunicazione e l'informazione circa le proprie attività.

9. La Scuola promuove eventi culturali e di dibattito pubblico, volti a darle visibilità e a promuoverne le relazioni col territorio.

10. La Scuola è responsabile dell'efficiente funzionamento di tutte le strutture e attrezzature, ivi incluso il laboratorio informatico, e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3 - Organizzazione interna

1. La Scuola gestisce, coordina e supervisiona:

- a) l'Ufficio di Segreteria Didattica;
- b) il laboratorio informatico.

2. L'Ufficio di Segreteria Didattica svolge i servizi di supporto alle attività di competenza della Scuola di cui all'allegato B.

3. Il Segretario Didattico, di cui all'art. 30 dello Statuto di Ateneo, assume le funzioni di responsabile e coordinatore dei servizi di cui al comma precedente.

Art. 4 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio.

Art. 5 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Scuola, presiede il Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio ed esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della Scuola.

2. Il Presidente, in qualità di rappresentante della Scuola, subentra ai Direttori di Dipartimento in tutte le funzioni di gestione, di coordinamento e controllo nei confronti del personale TAB assegnato funzionalmente dai Dipartimenti alla Scuola.

3. Il Presidente è eletto dai Consigli dei Dipartimenti tra i professori ad essi afferenti. Le modalità e le procedure di elezione del Presidente sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Entro 30 giorni dal proprio insediamento, il Presidente designa un proprio Vicario tra i docenti appartenenti alla stessa struttura.

5. Il Presidente può assegnare deleghe a membri della struttura per lo svolgimento di specifici compiti.

Art. 6 - Consiglio

1. Il Consiglio è composto da:

- a) il Presidente;
- b) i Direttori dei due Dipartimenti; nelle riunioni del Consiglio ciascun Direttore può essere sostituito dal proprio Vicario;
- c) otto docenti (quattro per ciascun Dipartimento), designati dai Consigli dei Dipartimenti tra i Coordinatori delle Commissioni Didattiche o, in mancanza, tra i componenti della Giunta;
- d) due rappresentanti degli studenti, uno per ciascun Dipartimento, scelto tra i corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso;
- e) 1 rappresentante del personale TAB, con funzione consultiva.

2. Il Segretario Didattico della Scuola partecipa alle sedute con funzione consultiva e di segretario verbalizzante. Possono partecipare, con funzione consultiva, i Vicari dei Direttori dei due Dipartimenti, qualora non stiano contemporaneamente svolgendo la funzione vicaria del rispettivo Direttore.

3. Il Consiglio assume le decisioni a maggioranza e comunque con il voto favorevole della maggioranza dei docenti presenti, salvo che per le decisioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) per le quali è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei docenti aventi diritto al voto. Ai fini del presente comma per docenti si intendono i componenti del Consiglio di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c).

4. Per quanto non diversamente previsto dal presente Regolamento si applica l'art. 44 dello Statuto.

Art. 7 - Funzioni del Consiglio

1. Al fine di una migliore efficienza organizzativa e di una razionalizzazione dell'attività didattica:

- a) il Consiglio coordina le linee di programmazione didattica per quanto concerne gli insegnamenti in condivisione logistica e gli insegnamenti forniti da ciascun Dipartimento ai corsi di studio dell'altro Dipartimento;
- b) i Dipartimenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto, richiedono al Consiglio pareri in merito alle linee di programmazione didattica e alle proposte di attivazione di attività formative da essi predisposte. I Dipartimenti considerano i pareri

formulati dal Consiglio e li trasmettono, unitamente alla propria proposta, agli organi centrali di governo;

- c) i Dipartimenti sollecitano e acquisiscono dal Consiglio pareri in merito alle proposte di reclutamento del personale docente da essi presentate, al fine di valutarne la compatibilità e la funzionalità con la programmazione didattica e l'offerta formativa coordinata dalla Scuola. I Dipartimenti considerano i pareri e le osservazioni formulate dalla Scuola e li trasmettono, unitamente alla propria proposta, agli organi centrali di governo;
- d) il Consiglio della Scuola coordina e armonizza le procedure di ammissione ai corsi di studio dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola;
- e) il Consiglio sovrintende al regolare svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dai Regolamenti didattici dei corsi di studio e delle ulteriori attività didattiche di cui all'art. 2, comma 7, ed eventualmente ne propone modifiche e precisazioni ai Consigli di Dipartimento;
- f) il Consiglio sovrintende all'attuazione di parte delle attività inerenti all'offerta formativa dei corsi di studio e delle ulteriori attività didattiche di cui all'art. 2, comma 7, predisponendo gli orari e garantendo una fruizione delle strutture che coordini efficacemente lo svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative, di concerto con i Dipartimenti.

2. Il Consiglio, al fine di favorire il dibattito e la partecipazione delle parti coinvolte nell'attività della Scuola, promuove all'occorrenza la convocazione in assise congiunta dei Consigli dei Dipartimenti.

3. Il Consiglio può dichiarare la decadenza dall'incarico dei suoi componenti in caso di tre assenze consecutive alle riunioni dell'organo, salvo gravi motivi di impedimento.

Art. 8 - Norme procedurali

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è pubblicato all'albo dei Dipartimenti e inviato in formato elettronico almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione con procedura d'urgenza. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno un giorno prima della seduta, salvo casi eccezionali.

2. Per quanto concerne i verbali delle riunioni del Consiglio, si applica l'art. 45 dello Statuto.

Art. 9 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato e può essere modificato dai Consigli dei Dipartimenti con voto a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Presidente, ovvero congiunta dei due Direttori ovvero della maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

2. La modifica e l'aggiornamento degli allegati non implica modifica di Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione, a meno che non sia diversamente previsto dal decreto rettorale di emanazione, ai sensi dell'art. 39, comma 3, dello Statuto di Ateneo. Ogni modifica al regolamento segue le norme e le procedure previste per la sua adozione.

Allegato A

Sono di competenza della Scuola i seguenti corsi di studio (indicati nell'ordine della classe di riferimento):

corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale (classe L-18);

corso di laurea in Economia (classe L-33);

corso di laurea in Economia e *Big Data* (classe L-33);

corso di laurea magistrale in Economia dell'ambiente, lavoro e sviluppo sostenibile (classe LM-56);

corso di laurea magistrale in Scienze Economiche (classe LM-56);

corso di laurea magistrale in Economia Aziendale (classe LM-77);

corso di laurea magistrale in Economia e *Management* (classe LM-77);

corso di laurea magistrale in Finanza e Impresa (interclasse LM-16, LM-77).

Allegato B

Elenco dei servizi di cui all'art. 3, comma 2:

a) rapporti con l'Area Studenti e con le Segreterie Didattiche dei Dipartimenti;

b) cambi di cattedra e/o canale;

c) tesi e sedute di laurea;

d) orari, gestione delle aule e degli spazi e manutenzione delle strutture;

e) relazioni esterne per la gestione degli *stage*, dei tirocini e dei rapporti con imprese e istituzioni esterne;

f) analisi statistica per le procedure di autovalutazione dei Dipartimenti e dei corsi di Studio;

g) somministrazione dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica;

h) organizzazione logistica delle prove di ammissione ai corsi di studio.